



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI: NAPOLI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 18/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TES , serie 3 , numero 587
data di stipula: 31/10/2025
ident.vo telematico: TES25L000587000NE per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95344200639				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 31, del mese di ottobre, alle ore 18:30 presso la sede legale sita in Portici (NA), Piazza Sebastiano Poli n.13, a seguito di regolare convocazione dei soci, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, con partecipazione sia in presenza sia mediante collegamento audio-video tramite la piattaforma Google Meet, dell'Associazione "Rete Accademica Internazionale ETS".

È presente il Consiglio Direttivo nella persona dei signori:

- Presidente: Genna Matteo
- Vicepresidente: Pariante Constantin
- Consigliere: Gigliano Valeria

Assume la presidenza, il sig. Matteo Genna.

Il Presidente premette:

- che è stata regolarmente indetta per il giorno 30 ottobre 2025, alle ore 18:00, in prima convocazione, presso la sede legale dell'Associazione, sita in Piazza Sebastiano Poli n. 13, Portici (NA), l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria; e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 ottobre 2025, alle ore 18:30, nello stesso luogo;
- che, nella prima convocazione, non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo Statuto e dà atto, dunque, che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, di cui al presente verbale, deve ritenersi validamente costituita ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, con la partecipazione dei soci sia in presenza sia mediante collegamento audio-video su piattaforma Meet;



- che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- Comunicazioni del Presidente;
- Presentazione delle nuove iniziative per il Programma 2025/2026;
- Discussione e deliberazione in merito all'inserimento di un nuovo membro all'interno del Consiglio Direttivo.

Parte straordinaria:

- Discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto associativo;
- Deliberazioni relative all'avanzamento della procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017;
- Varie ed eventuali.

che sono legittimamente presenti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti, i seguenti soci aventi diritto al voto ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto: Altieri Francesco, Cataldo Aniello Maria, D'Acquisto Mariangela, Genna Matteo, Gigliano Valeria, Mancuso Manuel, Milanese Alyssa Pia, Pariente Constantin, Picarella Teodoro Bruno, Quagliata Alessio, Rizza Giulia Maria, Senicolas Joshiel Amor, Tescione Maria Rosaria, Matteo De Crescenzo, Federica Manfredini, Giorgia Avallone.

che sono assenti i seguenti soci: Panza Annarita, Cennamo Antonia, Fratto Carmen, Verde Gaia Rosa; Aiello Francesco Pio

TUTTO CIÒ PREMESSO

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra Federica Manfredini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e discute con i punti iscritti all'ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i soci circa le attività svolte dall'Associazione nell'anno in corso, illustrando i risultati ottenuti e le iniziative concluse con successo. Ringrazia i membri per la costante partecipazione e collaborazione, sottolineando l'importanza della sinergia tra gli associati per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per la crescita dell'Associazione stessa.

2. Presentazione delle nuove iniziative per il Programma 2025/2026.

Il Presidente presenta le nuove iniziative programmate per l'anno associativo 2025/2026, in continuità con le attività già realizzate e in linea con le finalità statutarie.

In particolare, illustra:

- il Programma New York Delegates 2026, già approvato dal Consiglio Direttivo, finalizzato alla partecipazione di alcuni soci al National Model United Nations di New York, che si terrà dal 27 marzo al 4 aprile 2026;

- il Programma London Delegates 2026, finalizzato alla partecipazione al Model United Nations di Londra, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2026, la cui approvazione da parte del Consiglio Direttivo è ancora in corso, ma di



cui si è data oggi presentazione all'Assemblea per Condi-
visione;

- Le visite istituzionali alla Farnesina e alla sede cen-
trale della FAO, programmate per il 7 novembre 2025, con-
stituiscono importanti iniziative di rappresentanza e
mazione che vedranno il coinvolgimento di alcuni
dell'Associazione.

Dopo ampia discussione, i soci esprimono unanime apprez-
zamento per le iniziative illustrate, condividendone fi-
nalità e impostazione generale.

3. Discussione e deliberazione in merito all'inserimento
di un nuovo membro all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente comunica ai soci che, in merito alla propo-
sta di inserimento di un nuovo componente all'interno del
Consiglio Direttivo, si è convenuto di rinviare la di-
scussione e la relativa deliberazione alla prossima As-
semblea Ordinaria dei Soci, al fine di consentire un più
ampio confronto e la presentazione di eventuali ulteriori
candidature.

Parte straordinaria

4. Discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto
associativo.

Nella proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione
sono previste diverse integrazioni e aggiornamenti che
incidono sull'organizzazione interna e sul funzionamento
generale dell'ente, con l'obiettivo di adeguare la strut-
tura associativa alle esigenze operative e alle disposi-
zioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Co-
dice del Terzo Settore).

In primo luogo, tra le finalità statutarie viene inserita
la specifica menzione alla partecipazione e al supporto

dei Model United Nations (MUN), con la possibilità di
organizzare viaggi, simulazioni e attività collegate a
tali eventi. Tale integrazione rafforza la vocazione in-
tegrazionale e culturale dell'Associazione, in linea con
le sue finalità educative e formative.

In materia di soci, la proposta introduce due categorie
di associati:

- i soci ordinari, titolari del diritto di voto e tenuti
al versamento della quota associativa annuale;

- i soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo tra
coloro che, per particolari benemeritenze, meriti culturali
o scientifici, ovvero per l'attività svolta a favore
dell'Associazione, siano ritenuti meritevoli di tale ti-
tolo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota
associativa e godono del diritto di voto attivo e passivo.
È altresì previsto che la nomina sia di competenza del
Consiglio Direttivo, che delibera in merito con valuta-
zione discrezionale e motivata.

È inoltre specificato che anche i componenti del Consiglio
Direttivo sono esentati dal pagamento della quota asso-
ciativa, in considerazione delle funzioni esercitate e del
contributo prestato per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Associazione, ferma restando la possi-
bilità di effettuare versamenti volontari a sostegno delle
attività associative.

È stato introdotto il nuovo articolo 17-bis, dedicato alla
durata e alla gestione della quota associativa, che pre-
vede:

- la determinazione annuale dell'importo e dei termini di
versamento da parte dell'organo amministrativo;

- un sistema di rinnovo dell'iscrizione individuale, cal-
colato a partire dalla data di ammissione o dall'ultimo
versamento;

- la distinzione tra il periodo annuale di iscrizione del singolo socio e l'anno sociale dell'Associazione.

La disposizione sostituisce il precedente sistema "per anno sociale", eliminando l'obbligo di versare all'anno sociale l'intera quota in caso di recesso e introducendo un'opzione personalizzata di durata annuale calcolata individualmente.

Con riferimento all'esercizio dei diritti sociali, è stata confermata la previsione già contenuta nello statuto vigente secondo cui hanno diritto di voto soltanto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, integrata ora dalla condizione per i soci ordinari della regolarità nel versamento della quota associativa annuale.

In tema di elezioni alle cariche sociali, è stata soppressa la disposizione secondo cui il mancato pagamento della quota durante il mandato comportava la decadenza automatica dalla carica. È altresì introdotta la possibilità di inviare le candidature anche tramite posta elettronica ordinaria o certificata, così da agevolare la partecipazione democratica dei soci.

Con riferimento al Consiglio Direttivo, sono state apportate modifiche di natura organizzativa:

- la durata in carica è estesa da tre a cinque anni;
- la convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, anche tramite applicazioni di messaggistica istantanea, con preavviso minimo di 24 ore (in luogo dei tre giorni previsti in precedenza e con comunicazione esclusivamente via e-mail o lettera);
- il Consiglio può deliberare anche senza convocazione formale, purché siano presenti tutti i membri;
- nei compiti del Direttivo, la formulazione "formulare i programmi di attività" è sostituita con "deliberare le attività sociali rivolte ai soci", attribuendo all'organo

un ruolo più diretto e decisionale nella gestione associativa.

Di particolare rilievo è la modifica relativa alla revoca del Presidente: mentre in precedenza era sufficiente la maggioranza dei presenti, la nuova formulazione prevede che la revoca possa essere deliberata per gravi motivi il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Sul piano terminologico, tra le cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori, la parola "fallito" è sostituita con "liquidato giudizialmente", in conformità al linguaggio del nuovo diritto della crisi d'impresa.

Infine, l'inserimento del nuovo articolo 17-bis comporta la conseguente rinumerazione degli articoli successivi, senza variazioni di contenuto.

Segue un ampio confronto tra i soci, durante il quale vengono esaminate le varie disposizioni oggetto di proposta.

Dopo la discussione, i soci prendono atto della proposta presentata e ne condividono l'impostazione generale.

Il Presidente dà quindi lettura integrale del nuovo testo dello Statuto, comprensivo di tutte le modifiche e integrazioni proposte, che viene esaminato articolo per articolo.

5. Deliberazioni relative all'avanzamento della procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente relaziona ai soci in merito alla situazione relativa alla futura procedura volta all'ottenimento della personalità giuridica dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Evidenza, inoltre, che l'Associazione risulta ora in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti per l'avvio della pratica di riconoscimento.

Si apre un breve confronto nel corso del quale i soci esprimono generale condivisione sull'opportunità di procedere in tal senso.

Esaurita la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione le deliberazioni relative ai temi trattati. L'Assemblea, con votazione palese, all'unanimità dei soci presenti e rappresentati,

- approva il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "Rete Accademica Internazionale ETS", come integralmente riportato e allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- approva altresì l'avvio della procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), conferendo mandato al Presidente e al Consiglio Direttivo di procedere a tutti gli adempimenti necessari presso gli uffici competenti; ①

- approva infine la relazione del Presidente e le nuove iniziative associative per il Programma 2025/2026, come illustrate nel corso della seduta.

Il Presidente dà atto che tutte le deliberazioni sopra elencate sono state approvate all'unanimità, senza voti contrari né astensioni.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i soci per la partecipazione e dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Portici, addì 31 ottobre 2026

Il Segretario

Il Presidente

Presidente Matteo Genna
Rete Accademica Internazionale ETS
C.F. 95344200639
presidenza@reteaccademicainternazionale.com

① Si precisa, altresì, che la procedura d'acquisto della personalità giuridica non viene ancora richiesta formalmente all'ufficio RUNTS

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2
REGISTRATO AL N. 507/3 DEL 18 DIC 2025
TOTALE VERSATO: Esento
☒ CEDOLARE SECCA ART. 3 D.LGS. 14/3/2015 n. 23

Firma del DIRETTORE
disp. n. 450/2 del 2025



1. Denominazione

È costituita l'Associazione denominata: Rete Accademica (di seguito l'Associazione).
L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" (di seguito l'Associazione) è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di PORTICI (NA) e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede lette gale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione pubblica registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione si propone di favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzarne il potenziale di crescita.

L'Associazione si propone di promuovere e organizzare attività culturali e formative che permettano a studenti universitari di immergersi in contesti internazionali; nonché organizzare eventi, conferenze, corsi di formazione e corsi di lingua inglese, pianificare e supportare convegni, congressi e viaggi, finalizzati alla promozione sociale e alla partecipazione ai Model United Nations (MUN).

L'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117:

lettera g), formazione universitaria e post-universitaria, per erogare corsi di istruzione universitaria e post-universitaria e promuovere la ricerca e diffondere la conoscenza e l'innovazione;

lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte agli associati e ai loro familiari, a persone in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalità: promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura; promuovere e organizzare attività ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi; produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attività dell'Associazione; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attività culturali.

L'Associazione provvederà a promuovere le sue attività, collaborando se necessario con enti pubblici e persone fisiche per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise, nonché a organizzare ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

5. Ammissione, categorizzazione, diritti e doveri degli associati

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne

condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta all'organo amministrativo che libera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto dandone comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

a) Soci ordinari: sono soci ordinari tutti coloro che partecipano stabilmente alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali mediante versamento della quota associativa nella misura e nei termini stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari hanno diritto di voto in assemblea, attivo che passivo, possono essere eletti alle cariche sociali e partecipano a tutte le attività dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Essi sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- versare nei termini la quota associativa stabilita nella misura e nei termini stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili e non costituiscono quote di partecipazione patrimoniale.

b) Soci onorari: possono essere nominati soci onorari coloro che, per particolari benemeritenze, per meriti culturali, scientifici o per l'attività prestata in favore dell'Associazione, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di tale titolo.

La nomina a socio onorario è di competenza del Consiglio Direttivo, che delibera in merito con valutazione discrezionale e motivata. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

I soci onorari hanno diritto di voto in assemblea, sia attivo che passivo, possono essere eletti alle cariche sociali e partecipano a tutte le attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Essi sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o Pec inviata al presidente dell'Associazione.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, ad eccezione del recesso, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ex art. 24 c.c.

L'associato, in caso di esclusione, viene annotato nel libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo amministrativo.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.



Handwritten signature: John Amfili

Handwritten signature: Flattedbaum

Handwritten signature: John Amfili

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organ amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alla finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono legate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: assemblea degli associati; organo amministrativo (consiglio direttivo); presidente; organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; collegio dei probiviri, se nominato.

7. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta tramite posta elettronica ordinaria o certificata al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative, tranne che per i soci onorari.

8. Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, il quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative; tale condizione non si applica ai soci onorari, i quali sono espressamente esentati dal pagamento della quota associativa. Per ciascun associato vige il principio del voto singolo.

I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.

Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: elegge e revoca i componenti degli organi associativi; elegge e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ci sia obbligo, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sull'ammissione degli aspiranti associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal consiglio direttivo; delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal consiglio direttivo; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili: delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica ordinaria, contenente il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che: sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta al presidente. Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo eseguire le deliberazioni dell'assemblea; redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione; determinare la quota associativa annuale; predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associati; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; deliberare le attività sociali rivolte ai soci o stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

11. Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il liquidato giudizialmente, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, viene eletto dall'assemblea degli associati. L'organo amministrativo dura in carica anni 5.



Matteo Benini

Al termine del mandato i membri possono essere rieletti. Nell'ipotesi di decesso di un amministratore, l'organo voca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente. L'elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

12. Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica per la medesima durata dell'organo amministrativo e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, previo parere del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

13. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea elegge un organo di controllo composto da

John W. Miller

Matteo Benini

John W. Miller

tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì eletto un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto e contabile funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14. Revisore legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

15. Collegio dei probiviri

L'assemblea può eleggere il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.
Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.
L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il collegio dei probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità dell'associato, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal segretario del collegio dei probiviri al consiglio direttivo il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione.

16. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunemente denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

17. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

17-bis. Quote associative e durata del periodo di contribuzione

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene trascorso un anno dalla data di ammissione del socio e, allo stesso modo, per gli anni successivi, ciascun rinnovo decorre dalla data dell'ultimo versamento effettuato.

La quota associativa è dunque riferita al periodo annuale individuale di iscrizione del socio e non è collegata all'anno sociale dell'Associazione.
I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale in ragione della natura onorifica delle funzioni svolte e del contributo operativo e istituzionali prestato per il costante perseguimento delle finalità dell'Associazione.
In entrambi i casi resta ferma la facoltà di effettuare versamenti volontari o liberalità a sostegno delle attività istituzionali e associative.

18. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

19. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.
È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione tra i soci.
Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

20. Esercizio sociale e bilancio

01005533
00002376
4578-00088
IDENTIFICATIVO : 01271138233428

0 1 23 113823 342 8

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi della legge e in particolare degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, previsti dall'art. 14 del d. Lgs. 117/2017, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento elegge un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

22. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]